NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Art. 8

Premi assicurativi

Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, e' fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali. Il premio di cui al comma 1 e' a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarita' di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue..br: Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, e' dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2000, non più in vigore dal 1 gennaio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
Estremi	Legge 3 dicembre 1999, n. 493
Capo	III — Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-salute-nelle-abitazioni-e-istituzione-dell/art-8-premi-assicurativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it